

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2017, n. 25-5635

L.r. 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) - D.G.R. n. 53-12582 del 16/11/2009 - Piano Forestale Aziendale dei beni pubblici e collettivi del Comune di Rossana (CN) per il periodo 2017-2031. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, prevede all'art. 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale, da approvarsi da parte della Giunta Regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio;
- il Regolamento 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. indica:
 - a) all'art. 11 le procedure e le competenze per l'approvazione dei Piani Forestali Aziendali,
 - b) al Titolo II le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali,
 - c) al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
- la D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 approva le indicazioni metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati per la loro approvazione ai competenti uffici regionali fino alla data del 31/08/2016;
- la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009 e presentati per la loro approvazione dalla data del 01/09/2016;
- la D.G.R. n. 8-4583 del 23/01/2017 approva il Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009.

Dato atto che:

- Il Comune di Rossana ha trasmesso con nota prot. ricevimento n. 13022 del 21/03/2016 su supporto informatico la proposta di Piano Forestale Aziendale dei beni pubblici e collettivi siti nel Comune di Rossana per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.. La proposta risulta composta dai seguenti elaborati:
 - 1) relazione di piano,
 - 2) descrizione particellare,
 - 3) registro degli eventi e degli interventi,
 - 4) carta dei tipi forestali, dei sottotipi e delle varianti in scala 1:10.000,
 - 5) carta sinottica catastale in scala 1:10.000,
 - 6) carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,
 - 7) carta delle priorità di intervento in scala 1:10.000,
 - 8) carta degli interventi in scala 1:10.000;
- il Comune di Rossana ha adottato il piano con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05/03/2016;
- l'istruttoria del piano in oggetto è iniziata con la richiesta di valutazione tecnica trasmessa a IPLA Spa in data 22/03/2016, prot. n. 13381, e con la richiesta di collaborazione per la valutazione trasmessa al Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota Prot. n. 14746 del 31/03/2016;
- il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha richiesto integrazioni documentali con nota prot. n. 33358 del 29/07/2016 al Comune di Rossana, sulla base delle proprie valutazioni e della scheda di valutazione del PFA sopra citato predisposta da IPLA Spa;

- le integrazioni richieste sono state riapprovate dalla Giunta del Comune di Rossana con deliberazione n. 91 del 21/12/2016 e trasmesse al Settore Foreste in data 31/01/2017, prot. ric. n. 4830;
- il Comune di Rossana in data 16/02/2017, prot. ric. n. 8156, ha richiesto di poter fornire ulteriori integrazioni e chiarimenti entro il 30/03/2017 e, in data 28/03/2017, ha presentato il piano nella sua versione definitiva con le integrazioni richieste e riapprovate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 26 del 22/03/2017;
- il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha trasmesso in data 23/08/2017, prot. n. 39032, il verbale di istruttoria che propone l'approvazione del piano in oggetto con prescrizioni.

Dato atto, inoltre, che dagli esiti dell'istruttoria condotta dai Settori Foreste e Tecnico regionale di Cuneo risulta che:

- il Piano Forestale Aziendale dei beni pubblici e collettivi del Comune di Rossana (CN) riguarda una superficie complessiva di 309,75 ettari di proprietà del Comune di Rossana, di cui 305,96 ettari boscati. Di questi ultimi, circa 285 ettari sono interessati da gestione attiva;
- per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale in oggetto ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-12582 del 16/11/2009 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;
- il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;
- i riferimenti regolamentari sono coerenti con il Regolamento forestale vigente;
- le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale in oggetto:
 - a) non ricadono in Rete Natura 2000 o in Aree Protette diverse da quelle rientranti nella Rete Natura 2000,
 - b) non comprendono boschi da seme né boschi a protezione diretta.
Richiamati i seguenti articoli del Regolamento forestale:
 - a) 12 (sostituzione di specie) comma 1 riguardante il divieto di modifiche al trattamento che conducano alla costituzione di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici oltre i 10 ettari,
 - b) 12 (sostituzione di specie) comma 3 riguardante l'obbligo di messa a dimora di specie autoctone adatte alla stazione,
 - c) 27 (interventi nei boschi a governo misto);
 - d) 9 (assegno al taglio) comma 3 riguardante l'obbligo, per le proprietà pubbliche e nei casi di interventi di conversione o di tagli intercalari, della contrassegnatura per aree campione rappresentative secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

Dato atto che il suddetto piano propone le seguenti deroghe e integrazioni agli articoli del Regolamento forestale sopra citati:

- a) il divieto di cui all'art. 12 comma 1 viene limitato alle singole particelle forestali per anno della compresa "Rimboschimenti in trasformazione guidata";
- b) la messa a dimora di specie autoctone di cui all'art. 12 comma 3 non è obbligatoria;
- c) vengono aggiunte le seguenti norme riguardanti il taglio del governo misto (art. 27) in betuleto: "Nel taglio del betuleto devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 35% della copertura; se le altre specie sono a gruppi in competizione tra loro o a ceppaie con polloni numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori.

Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 25% è necessario il rilascio delle betulle a gruppi fino al raggiungimento del 25% di copertura.

Percentuali di copertura date da altre specie compresa tra il 35% e 25% comportano il rilascio di queste nella loro totalità, intervenendo solo a carico delle betulle";

d) viene definito, in riferimento all'art. 9 comma 3, che nel caso di interventi nel betuleto a governo misto e di tagli intercalari, l'assegno al taglio avviene per aree rappresentative di ciascun lotto secondo le modalità definite dal tecnico forestale abilitato;
dato atto che il Settore Foreste e il Settore Tecnico regionale di Cuneo considerano accoglibili le deroghe e approvabili le integrazioni agli articoli del Regolamento forestale sopra ricordati considerando che:

- a) la struttura della rinnovazione naturale presente e la scansione temporale degli interventi di eliminazione delle conifere di origine artificiale sono tali da evitare la formazioni di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici superiori ai 10 ettari;
- b) la rinnovazione naturale risulta presente su tutta la particella con coperture e densità tali da garantire la perpetuazione del bosco; inoltre l'art. 13 del Regolamento rende in ogni caso obbligatorio il rinfoltimento artificiale trascorsi 5 anni dal taglio di utilizzazione, se l'attecchimento della rinnovazione risultasse insufficiente a garantirne la perpetuazione;
- c) la norma introdotta ha la finalità di accelerare il processo naturale di ricolonizzazione dei prati-pascoli abbandonati verso soprassuoli forestali più stabili;
- d) quanto definito è condivisibile se le aree campione avranno una estensione non inferiore ai 1.500 mq ciascuna;

dato atto che, come indicato nella relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale in oggetto è di quindici anni dalla sua approvazione, in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 della L.R. 4/2009;

ritenuto, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale dei beni pubblici e collettivi del Comune di Rossana al fine di:

- e) adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- f) concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale unanime

delibera

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), e della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009, il Piano Forestale Aziendale dei beni pubblici e collettivi del Comune di Rossana presentato dal Comune stesso e riguardante le proprietà comunali per una superficie complessiva di circa 310 ettari, di cui circa 306 boscati. Di questi ultimi, circa 285 ettari sono interessati da gestione attiva;
- 2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla stagione silvana 2017/2018 (così come definita dall'articolo 18 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i) fino al termine della stagione 2029/2030. L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione semplice;
- 3) di dare atto che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - A. relazione di piano integrata con tabelle riepilogative dei dati dendrometrici dei boschi a maturità e delle superfici delle particelle a uso civico suddivise per tipo forestale, priorità di intervento e tipologia di intervento,
 - B. descrizione particellare,

- C. registro degli eventi e degli interventi,
 - D. carta sinottica catastale in scala 1:10.000,
 - E. carta dei tipi forestali, dei sottotipi e delle varianti in scala 1:10.000,
 - F. carta dei tipi forestali integrata con limiti usi civici in scala 1:15.000,
 - G. carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,
 - H. carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,
 - I. carta delle compartimentazioni integrata con limiti usi civici in scala 1:15.000,
 - J. carta delle priorità di intervento in scala 1:10.000,
 - K. carta degli interventi in scala 1:10.000,
 - L. carta degli interventi integrata con limiti usi civici in scala 1:15.000;
- 4) di disporre che l'attuazione del Piano Forestale Aziendale sia subordinata all'obbligo del rispetto di quanto previsto dal Regolamento Forestale 8/R del 20/09/2011 così come integrato con i Regolamenti n. 2/R del 2013 e n. 4/R del 2015, fatte salve le esplicite deroghe e integrazioni indicate nella relazione di piano e qui di seguito riportate:
- a) il divieto di cui all'art. 12 comma 1 viene limitato alle singole particelle forestali per anno della compresa "Rimboschimenti in trasformazione guidata";
 - b) la messa a dimora di specie autoctone di cui all'art. 12 comma 3 non è obbligatoria;
 - c) vengono aggiunte le seguenti norme riguardanti il taglio del governo misto (art. 27) in betuleto: "Nel taglio del betuleto devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 35% della copertura; se le altre specie sono a gruppi in competizione tra loro o a ceppaie con polloni numerosi, è ammessa la selezione per favorire i soggetti migliori. Qualora, invece, la copertura delle altre specie sia inferiore al 25% è necessario il rilascio delle betulle a gruppi fino al raggiungimento del 25%. Percentuali di copertura date da altre specie compresa tra il 35% e 25% comportano il rilascio di queste nella loro totalità, intervenendo solo a carico delle betulle";
 - d) viene definito, in riferimento all'art. 9 comma 3, che nel caso di interventi nel betuleto a governo misto e di tagli intercalari, l'assegno al taglio avviene per aree rappresentative di ciascun lotto secondo le modalità definite dal tecnico forestale abilitato. Tali aree campione dovranno avere una estensione non inferiore ai 1.500 mq ciascuna;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presentazione Deliberazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato (omissis)